

LA RINUNCIA DELLA PARTE ATTIVANTE NELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE: PROFILI APPLICATIVI E PRASSI IN USO.

La rinuncia della parte attivante è sempre possibile in mediazione; essa, infatti, può decidere in ogni momento di non proseguire nella procedura attivata.

Il suo diritto è pieno e non subisce alcun condizionamento o compressione in relazione ai motivi e ai presupposti di instaurazione della procedura: è irrilevante, cioè, che la mediazione sia volontaria o condizione di procedibilità della domanda giudiziale, o che sia demandata dal giudice, oppure ancora, che sia contenuta in una clausola contrattuale.

Il momento nel quale la rinuncia viene comunicata dall'attivante, e il comportamento che conseguentemente sarà assunto dalla parte invitata, possono tuttavia determinare esiti diversi della procedura di mediazione.

La rinuncia della parte attivante potrà aversi anche dopo che la Segreteria dell'Organismo di Conciliazione avrà inviato alla stessa la comunicazione di fissazione della data del primo incontro. In questo caso la rinuncia della parte attivante interverrà dopo il deposito della domanda, ma prima dello svolgimento del primo incontro, e sarà comunicata alla parte invitata; la chiusura della procedura avrà un esito diverso a seconda del comportamento che sarà tenuto da quest'ultima.

La parte invitata potrà infatti:

a) aderire ugualmente alla procedura, in anticipo rispetto al giorno fissato per il primo incontro, decidendo di partecipare ugualmente allo stesso.

In questo caso l'incontro si terrà necessariamente e il Mediatore dovrà dare atto che nessuno è comparso per la parte attivante, stante la rinuncia intervenuta; quindi, dovrà chiudere la procedura con esito negativo.

In questo caso la parte invitata potrà:

b) non aderire alla procedura.

B1) inviare a sua volta una comunicazione all'Organismo, significando di non voler aderire alla mediazione e quindi che non parteciperà al primo incontro.

In questo caso l'incontro non si terrà e il fascicolo della procedura verrà immediatamente archiviato dalla Segreteria.

B2) non inviare alcuna comunicazione all'Organismo.

In questo caso è prassi in alcuni Organismi di Conciliazione, dopo aver trasmesso la comunicazione di rinuncia della parte attivante alla parte invitata, chiudere immediatamente la procedura, senza attendere alcuna comunicazione, di adesione o meno, da parte del soggetto convenuto. In questi casi non ha luogo il primo incontro, il Mediatore non deve presentarsi allo stesso e il fascicolo della procedura viene subito archiviato dalla Segreteria.

L'ipotesi appena descritta non pare trovare riscontro nell'attuale disciplina normativa, sulla base delle seguenti considerazioni.

E' diritto della parte invitata aderire alla procedura fino alla data del primo incontro, depositando, anche allo stesso, l'adesione, la procura ed eventuale

documentazione; all'uopo l'art.22, comma 1, D.M. n.150/2023 prevede l'obbligo assoluto e incondizionato, per l'Organismo, di destinare allo svolgimento del primo incontro uno spazio temporale non inferiore a due ore. E' evidente che il Mediatore dovrà rimanere a disposizione di entrambe le parti per l'incontro fissato.

Alla luce di quanto sopra, per il caso di intervenuta rinuncia della parte attivante prima del primo incontro e in mancanza di adesione della parte invitata, possibile sino al giorno dell'incontro medesimo, non pare pertanto trovare riscontro nell'attuale disciplina normativa che l'Organismo possa annullare di sua iniziativa l'incontro già precedentemente fissato, costringendo di fatto il Mediatore a non presentarsi allo stesso, laddove invece è un diritto della parte invitata – si ripete – presentarsi in quella sede, all'orario stabilito, e aderire alla procedura.

Ritengo quindi che il primo incontro debba avere comunque reale svolgimento; il Mediatore deve essere presente allo stesso e rimanere comunque a disposizione delle parti per tutta la sua durata; agli esiti, nel caso in cui nessuno si presenti, il Mediatore potrà redigere verbale, nel quale darà atto che nessuno è comparso sia per parte attivante che per parte invitata, chiudendo quindi la procedura di mediazione con esito negativo.

La bontà della soluzione appena prospettata è confermata nel caso di impugnativa delle delibere condominiali.

Come è noto, infatti, in questo tipo di vertenze, l'art.1137 c.c. prevede che l'impugnativa della delibera assembleare debba avvenire nel termine di trenta

giorni decorrenti dalla data dell'assemblea (per i condomini presenti) oppure dalla data in cui la deliberazione sia stata comunicata dall'amministratore ai condomini assenti.

La decadenza sancita con il termine suddetto è impedita – per una sola volta – per effetto dell'avvio della procedura di mediazione.

In questi casi, come chiarito e sostenuto dalla giurisprudenza (Tribunale di Pavia sentenza 22.11.2022 n.1441; Tribunale di Roma sentenza n.13981/2019; Tribunale di Palermo sentenza 19.09.2015 n.4951), il cui orientamento è stato recepito nell'art.8, comma 2, del D.Lgs n.28/2010 nell'attuale formulazione a seguito della Riforma Cartabia, l'effetto impeditivo della decadenza si produce non dal giorno in cui la domanda di mediazione è stata depositata presso l'Organismo di Conciliazione, ma dal momento in cui perviene a conoscenza delle parti.

In caso di esito negativo della mediazione, la domanda giudiziale dovrà essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale, di cui l'art.11 D.Lgs n.28/2010, presso la Segreteria dell'Organismo. In tal senso si è espresso anche il Tribunale di Roma, sentenza 16.04.2024 n.6649.

Detto principio, inoltre, è stato inserito anche nell'art.11, comma 4bis, nuovo testo del D.Lgs n.28/2010, recante le disposizioni integrative e correttive, come approvate in CDM del 17.09.2024, al D.Lgs 10.10.2022 n.149 (“Riforma Cartabia 2022”) in materia di mediazione civile e commerciale, ad oggi in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In particolare nel medesimo articolo si stabilisce che “*Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all’articolo 8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell’organismo*”.

La redazione di un verbale negativo del primo incontro, pertanto, nonostante l’intervenuta rinuncia della parte attivante e la non adesione della parte invitata, rimane sempre e in ogni caso necessaria ai fini dell’art.1137 c.c., per stabilire con certezza il *dies a quo* della decorrenza del termine decadenziale previsto dalla legge.

Concludendo, quindi, nel caso di rinuncia della parte attivante prima del primo incontro fissato e la non adesione della parte invitata, senza che la stessa sia stata preventivamente comunicata all’Organismo di Conciliazione, è opportuno che la procedura non venga archiviata ad iniziativa della Segreteria dell’Organismo, ma che il Mediatore sia presente nel luogo, data e orario fissato per il primo incontro e rediga apposito verbale negativo.

Avv. Laura Naldini